

OGGETTO: informativa sicurezza n. 03/12

Data: 23/01/2012

14 febbraio 2012: scadenza del termine per l'aggiornamento di ASPP e RSPP esonerati dalla frequenza al modulo B

Gentili Clienti,

con la presente, siamo ad informare che il **14 febbraio 2012 SCADE IL TERMINE PER COMPLETARE L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO** previsto per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che rientravano e potevano avvalersi del **regime transitorio** previsto **dall'Accordo Stato – Regioni del 26/01/2006, pubblicato sulla G.U. il 14/02/2006.**

Già l'ex D.Lgs. 626/94, a seguito delle modifiche e delle integrazioni apportate dal D.Lgs. 195/03, e poi l'attuale D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (che lo ha abrogato), stabiliva che gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e i responsabili dello stesso servizio (RSPP), interni o esterni, dovessero possedere **specifiche capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.**

Per lo svolgimento di tali funzioni all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione è previsto:

Art. 32 c. 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

"...è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. [...] I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni

L'Accordo in oggetto, oltre all'articolazione dei percorsi formativi in moduli A, B, C (quest'ultimo solo per RSPP) e alla distinzione in durata e contenuti del modulo B per macrosettori ATECO (in quanto relativo alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro), prevede **l'aggiornamento obbligatorio quinquennale per ASPP e RSPP** (la cui durata è diversa a seconda che si tratti di un addetto o di un responsabile e in relazione ai macrosettori ATECO).

Entrando nello specifico dell'oggetto della presente informativa, si fa presente che il suddetto Accordo del 2006 ha previsto inoltre il riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi e di seguito si riporta uno schema dei soggetti che sono stati esonerati dallo svolgimento dei corsi del MODULO B, per i quali però è stato comunque dato l'obbligo di aggiornamento entro il 14/02/2012.



per ASPP e RSPP in regime transitorio
(rif. Tabella A₄ e A₅, Accordo Stato – Regioni 26/01/2006)

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Durata Aggiornamento (quinquennale)
sia per ASPP che per RSPP	sia per ASPP che per RSPP	sia per ASPP che per RSPP	sia per ASPP che per RSPP	solo per RSPP	
> 3 anni con incarico attuale, designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003	Qualsiasi	Esonero	<p>Esonero per macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l'attività, con OBBLIGO IMMEDIATO (decorrenza stabilita dal 14/02/2007 dallo stesso Accordo) di frequenza al <u>corso di AGGIORNAMENTO (quinquennale)</u>.</p> <p>L'AGGIORNAMENTO DUNQUE DEVE ESSERE INIZIATO DAL 14/02/2007 E DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO IL 14/02/2012</p>	Frequenza	<p>ASPP: 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO</p> <p>RSPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per macrosettori ATECO 3-4-5-7: 60 ore complessive (anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori); • Per macrosettori ATECO 1-2-6-8-9: 40 ore complessive (anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori); • Per incarichi in macrosettori ATECO appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di cui sopra: 100 ore complessive

Si ricorda che i corsi di cui all'Accordo del 26/01/2006, compreso l'aggiornamento obbligatorio costituiscono requisito essenziale per ottenere e/o, nel caso specifico, mantenere l'incarico di ASPP o RSPP. In caso di mancato aggiornamento, infatti, verrebbero meno i requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. richiamato sopra, necessari per lo svolgimento di tali incarichi.

Il mantenimento in carica di un RSPP che non ha i requisiti previsti equivarrebbe per il datore di lavoro ad una mancata nomina, ossia alla violazione dell'art. 17, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (obbligo non delegabile del datore di lavoro della designazione dell'RSPP – sanzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro).

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi a Cristiano Battelli i cui riferimenti sono:

battelli@rely-on.it ; Cel. 3479346630.

Cordialmente.

Cristiano Battelli



Fonti: Accordo Stato – Regioni del 26/01/2006 pubblicato su G.U. del 14/02/2006, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., PuntoSicuro.

